

***FONDAZIONE GLI ARTISTI DEL
SORRISO - MANUELA DI SANTO -
ETS***

CODICE ETICO

adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gli Artisti

del sorriso – Manuela Di Santo - ETS in data ___/___/_____

INDICE

Introduzione	3
Articolo 1 Destinatari del Codice Etico	3
Articolo 2. Principi etici generali	4
Articolo 3. Impegno verso il personale.....	5
Articolo 4. Sicurezza sul luogo di lavoro.....	6
Articolo 5. Rispetto del Codice Etico	7
Articolo 6. Prevenzione dei conflitti di interesse.....	7
Articolo 7. Utilizzo del patrimonio della Fondazione.....	8
Articolo 8. Impiego dei dispositivi informatici	8
Articolo 9. Riservatezza e Privacy.....	9
Articolo 10. Amministrazione della Fondazione	10
Articolo 11. Impegno al rispetto delle leggi	11
ed antiriciclaggio	11
Articolo 12. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	12
Articolo 13. Omaggi e liberalità	14
Articolo 14. Politica trasparenza e anticorruzione	15
Articolo 15. Trasparenza della contabilità	15
Articolo 16. Rapporti con i terzi.....	16
a. Rapporto con i Fornitori	17
b. Rapporto con i Donatori.....	18
c. Rapporto con la Comunità	18
Articolo 17. Ambiente	19
Articolo 18. Osservanza del Codice Etico e sanzioni disciplinari	19
Articolo 19. Comunicazione e diffusione del Codice Etico	19
Articolo 20. Disposizioni finali.....	20

Introduzione

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE GLI ARTISTI DEL SORRISO – MANUELA DI SANTO - ETS (di seguito indicata anche come “la Fondazione”), nella riunione del... ha adottato il presente Codice Etico, documento ufficiale dei diritti e doveri morali, attraverso il quale l’Ente esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella gestione dell’attività, definendo, altresì, i modelli comportamentali volti a prevenire, ostacolare e impedire comportamenti contrari a norme di legge, nonché ai valori etici che lo stesso intende trasferire alla collettività e agli interlocutori.

Il Codice Etico, nel sancire i valori e i principi etici ai quali deve essere ispirata l’azione della Fondazione, definisce la responsabilità etico-sociale di ogni persona che collabora con l’Ente, racchiudendo l’insieme dei diritti e dei doveri di chiunque, a qualunque titolo, venga in contatto rapporti con la medesima.

La *ratio* del presente codice risiede nel convincimento che il miglioramento continuo della Fondazione in tutti i suoi aspetti organizzativi debba necessariamente essere improntato al rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti pubblici, nonché dei principi di lealtà, correttezza, onestà, integrità e buona fede.

Articolo 1 Destinatari del Codice Etico

I Destinatari sono i soggetti a cui si applicano le norme del presente Codice Etico, individuati negli Amministratori e nei soggetti di controllo, nel personale dipendente, nei volontari, nei fornitori, negli utenti e in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Fondazione rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, in tutti i settori e ambienti in cui la Fondazione opera.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato etico-scientifico e l’organo di controllo devono dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I Professionisti esterni, i fornitori a qualunque titolo, il personale della Fondazione, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le

proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione può giustificare un operato non conforme da parte dei Destinatari alle regole di buona condotta nonché ai principi fondamentali sopra richiamati.

Fermo quanto sopra, la Fondazione si riserva di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito nel Codice Etico.

Articolo 2. Principi etici generali

Il presente Codice Etico intende esplicitare i valori etici della Fondazione considerati essenziali per l'esercizio di tutte le sue attività:

- **Principio di legalità:** i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni interne della Fondazione. Tale principio impone che, nell'espletamento dei propri compiti, i soggetti tenuti all'osservanza del Codice antepongano il rispetto della legge a qualunque altro interesse.
- **Imparzialità:** nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con soggetti esterni, sulla gestione del personale, sull'organizzazione, sulla selezione e sulla gestione dei rapporti con i fornitori, con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, la Fondazione evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alla fede religiosa dei suoi interlocutori.
- **Onestà e correttezza:** il principio di onestà e correttezza costituisce valore fondamentale della gestione organizzativa e implica attenzione, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto di e con tutti i Destinatari: a tale proposito, i Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Fondazione, nonché al rispetto delle disposizioni interne della Fondazione, in quanto attuazione di obblighi deontologici e/o professionali.
- **Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse:** nella conduzione delle proprie attività, devono essere evitate situazioni ove i

soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi, per tale intendendosi una situazione in cui un interesse privato o personale di un dipendente, socio, partner o collaboratore interferisca, ovvero abbia la potenzialità di interferire, con l'interesse primario della Fondazione. In tali ipotesi, i soggetti a cui si applica il presente Codice Etico sono tenuti a dare comunicazione all'organo di controllo.

- **Trasparenza e integrità:** i Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza e l'integrità, intese come veridicità, chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Fondazione; i Destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni interne della Fondazione, in quanto attuazione del principio di trasparenza e integrità. I principi di trasparenza e integrità comportano l'esplicitazione di clausole chiare e dettagliate nell'ambito delle formulazioni contrattuali relative alle attività svolte.
- **Efficienza:** il principio dell'efficienza comporta che ogni attività sia affrontata ottimizzando l'impiego delle risorse e perseguendo, a parità di qualità del servizio offerto, l'economicità di gestione.
- **Riservatezza:** i Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Fondazione. Il principio di riservatezza impone, altresì, l'obbligo dei Destinatari di trattare dati e informazioni della Fondazione esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Fondazione.

Articolo 3. Impegno verso il personale

La Fondazione considera i collaboratori e, in generale, il personale il primario patrimonio della Fondazione. Di conseguenza, si impegna, sulla base di criteri di merito, nonché di principi di obiettività, ragionevolezza e pari opportunità, a valorizzarli curandone la crescita e lo sviluppo professionale.

La Fondazione si impegna a mantenere un ambiente di lavoro consapevolmente sano, sicuro e protetto, favorendo il lavoro di team, la cooperazione interna, il

supporto reciproco: a tale fine, si impegna a: (o) prevenire ogni tipologia di infortunio e tutelare la salute di tutto il personale; (o) vietare ogni forma di discriminazione; (o) formare costantemente il personale al fine di accrescere competenze e abilità; (o) trattare colleghi e consulenti in modo equo e rispettoso; (o) adottare un principio di tolleranza zero nei confronti di atti illeciti di molestia, discriminazione o ritorsione; (o) favorire la flessibilità nell'organizzazione del lavoro in grado di agevolare la maternità e la cura dei figli.

A ciò si aggiunga che non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di sfruttamento dello stesso, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente con quello del Paese di riferimento. In particolare, la Fondazione vieta la corresponsione di retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate per i singoli livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato dal personale.

Inoltre, le pratiche di assunzione non devono essere in alcun modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di ogni genere.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Fondazione richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità e autonomia.

Le funzioni competenti vigilano affinché l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi. La Fondazione si impegna, altresì, a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Tutti i Dipendenti e i Collaboratori della Fondazione devono, inoltre, osservare un comportamento rispettoso nei confronti dei beni aziendali.

Articolo 4. Sicurezza sul luogo di lavoro

La Fondazione considera il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute del personale parte integrante della propria attività. Pertanto, la stessa promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane.

A tal fine, la Fondazione; (o) diffonde e promuove una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; (o) svolge le attività di comunicazione, formazione e informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità del personale coinvolto; (o) promuove e attua ogni iniziativa prevista dalla legge diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del personale.

Articolo 5. Rispetto del Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta una guida e impone specifici doveri per i singoli Destinatari nell'ambito dell'attività lavorativa: tutti i Destinatari devono comprendere e rispettare le responsabilità etiche stabilite nel presente Codice.

La Fondazione non tollera comportamenti in violazione del Codice Etico. Pertanto, ciascun Destinatario deve evitare situazioni che potrebbero sembrare, anche solo apparentemente, non conformi o irregolari rispetto al presente Codice.

I Destinatari che nutrono dubbi in merito alle proprie responsabilità sono invitati a chiedere l'ausilio del proprio superiore gerarchico, ovvero di chiedere chiarimenti al Consiglio di Amministrazione.

Ogni Destinatario deve avvertire i colleghi qualora le loro azioni sembrino in violazione del presente Codice; se l'apparente violazione persiste, la stessa deve essere segnalata all'organo di controllo.

Articolo 6. Prevenzione dei conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi conflitti di interesse.

Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interesse, effettivo o potenziale, con la Fondazione, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse della Fondazione e nel pieno rispetto dei principi del presente Codice.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a evitare ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Fondazione.

Il personale della Fondazione è altresì tenuto a informare tempestivamente gli organi della stessa dell'esistenza, anche solo potenziale, di una situazione in

conflitto di interessi; tale obbligo informativo sussiste anche in relazione ad attività svolte dai collaboratori al di fuori dell'orario di lavoro, qualora queste siano, o possano porsi, in conflitto d'interessi con la Fondazione.

Articolo 7. Utilizzo del patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è la risorsa attraverso la quale viene perseguita la missione della stessa. Tale patrimonio include beni tangibili e intangibili.

Questi ultimi possono essere di maggiore valore rispetto a quelli fisici e di solito sono più difficili da proteggere dai furti e dall'uso non autorizzato.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione del patrimonio della Fondazione posto sotto il suo controllo diretto, che deve utilizzare e custodire con la medesima diligenza di un bene proprio. Tutti devono prestare attenzione alle procedure di sicurezza e vigilare sulle situazioni che potrebbero portare a perdita, furto o cattivo uso del patrimonio della Fondazione.

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni e ogni altro bene, materiale e immateriale, di proprietà della Fondazione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini previsti dalla Fondazione, con le modalità dalla stessa stabilite. Tali strumenti non possono essere utilizzati per usi non legittimi. Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili in via disciplinare, a prescindere o meno che costituiscano condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.

Articolo 8. Impiego dei dispositivi informatici

Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni, fax, posta elettronica, internet ed in genere l'hardware e software forniti) che la Fondazione fornisce al personale sono utilizzabili per il lavoro. Di conseguenza, devono essere impiegati per le finalità esclusivamente connesse al perseguimento dell'oggetto sociale della Fondazione: ciò vale per l'utilizzo tanto dei personal computer che di altri strumenti, programmi e servizi.

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto, altresì, a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

In particolare, al personale è vietato:

- l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;
- la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche;
- il danneggiamento e l'indebita modifica di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e telematici;
- l'alterazione di sistemi informatici e/o telematici e il loro funzionamento;
- la produzione, la vendita, la messa a disposizione o il procacciamento di apparecchiature, dispositivi o programmi progettati al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il personale non può caricare sui sistemi della Fondazione software presi a prestito, non autorizzati o privi delle necessarie licenze, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Articolo 9. Riservatezza e Privacy

La Fondazione presta particolare attenzione alle norme in materia di tutela della Privacy in base al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), (regolamento UE n. 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018. La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si impegna a garantire la tutela dei dati personali in modo attento, corretto e chiaro e a dare riscontro, tempestivamente, alle richieste di esercizio dei diritti di accesso, oblio, portabilità e limitazione dei dati, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei. Nel contesto delle diverse relazioni che intrattengono con la Fondazione, i Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio dell'attività loro affidata.

La Fondazione si dota di una propria Privacy Policy, accessibile agli utenti attraverso il sito Web dell'ente.

La salvaguardia dei dati personali è di vitale importanza per la Fondazione. A tal fine, la stessa si impegna: (o) a trattare i dati personali sempre con il massimo

riservo e utilizzarli o divulgarli nel rispetto delle leggi e normative vigenti e, ove necessario, dopo avere ottenuto il consenso del soggetto interessato; (o) a raccogliere i dati personali esclusivamente per finalità legittime e custodirli soltanto per il tempo necessario; (o) ad adottare misure precauzionali adeguate a proteggere i dati personali; (o) a condividere i dati personali solo con soggetti che presentino una legittima necessità e che si impegnino a proteggerli in modo adeguato.

Articolo 10. Amministrazione della Fondazione

La Fondazione è tenuta per legge a mantenere registrazioni contabili che rappresentino accuratamente e obiettivamente le proprie attività e transazioni.

In via generale, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile e legittima.

In particolare, ciascuna azione e operazione deve avere una registrazione contabile adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l'effettuazione di controlli, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e l'accurata ricostruzione dell'operazione. Nello specifico: (o) i documenti di supporto, compreso accordi, fatture, richieste di assegni e rapporti di spesa devono essere veritieri e accurati; (o) le fatture emesse devono riflettere esattamente l'operazione commerciale avvenuta; (o) nessuna voce falsa o fuorviante deve essere inserita nei libri contabili o registri della Fondazione per qualsiasi ragione. A tutti i soggetti, che a qualunque titolo siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione, nonché in particolare all'Organo amministrativo è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici e di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di:

- esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero

omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i Destinatari dei sopra menzionati documenti;

- costituire o conservare fondi o conti per uno scopo che non sia esaurientemente documentato;
- simulare operazioni o diffondere notizie false sulla Fondazione e sulla sua attività;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

Al fine di ulteriormente garantire la trasparenza delle operazioni afferenti alla movimentazione di denaro e la legittimità di tutti gli strumenti di pagamento in uso presso la Fondazione, è fatto divieto di: (o) effettuare un indebito utilizzo di carte di credito, carte di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi; (o) falsificare o alterare carte di credito, carte di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Articolo 11. Impegno al rispetto delle leggi ed antiriciclaggio

La Fondazione esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

La Fondazione ha come principio la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 195/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione delle suddette ipotesi di reato ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto nel massimo superiore a un anno e nel minimo superiore a sei mesi.

A tal fine, la Fondazione si impegna a evitare di realizzare operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative a clienti, fornitori, collaboratori esterni, verificandone la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare

con questi rapporti economici; essi sono tenuti a osservare le leggi, le policies e le procedure in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio ove applicabili.

Tutti i Destinatari si impegnano, altresì, a operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. I Destinatari, in tal senso, non devono compiere operazioni tali da implicare l'autoriciclaggio, quali l'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da altro reato, ovvero da illeciti connessi al rispetto della legislazione fiscale o tributaria.

Articolo 12. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato, con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni (Ministeri e loro uffici periferici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali, Gestore dei Mercati Energetici, Gestore dei Servizi Energetici, etc.) deve essere tenuto nel rispetto delle norme di legge, nazionali o comunitarie, dello Statuto della Fondazione e delle disposizioni di cui al presente Codice Etico e nella stretta osservanza dei principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite le persone all'uopo autorizzate e delegate.

Nel rispetto di quanto sopra, si precisa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, che:

- è fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico, dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati;
- in caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale;
- non è ammesso, direttamente e indirettamente e per il tramite di

interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;

- non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, in particolare non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose ed eventi non veri, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Fondazione, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea e altri Stati stranieri;
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno;
- non è consentito accettare da soggetti terzi (pubblici o privati), anche per interposta persona, la promessa o la dazione di somme di denaro o qualsivoglia utilità indebite, finalizzate all'esercizio di influenze illecite nei confronti di un Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico servizio, affinché gli stessi compiano atti contrari al proprio dovere d'ufficio ovvero esercitino, indebitamente, le proprie funzioni;
- è vietato sfruttare conoscenze o relazioni private con soggetti pubblici al fine di ottenere, da soggetti terzi, indebite promesse e/o dazioni di denaro od altre utilità;
- è vietato promettere o corrispondere somme di denaro o qualsivoglia utilità al fine di ottenere l'esercizio da parte di terzi di illecite influenze su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, affinché questi ultimi compiano atti contrari al proprio dovere d'ufficio ovvero esercitino, indebitamente, le proprie funzioni.

I divieti di cui sopra non possono essere elusi ricorrendo a forme diverse di

contribuzioni che, sotto forma di affidamento di incarichi professionali e consulenze, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

È altresì vietato sollecitare o ottenere informazioni riservate, direttamente, indirettamente ovvero tramite interposta persona, in modo che possa risultare compromessa l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti e compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, anche stranieri, a fare o a omettere di fare qualunque cosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Il corretto funzionamento della Funzione Pubblica, in particolare della Funzione Giudiziaria, viene garantito attraverso il divieto, imposto a i soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice Etico, di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. In particolare, è fatto divieto di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle in forma mendace la persona chiamata a renderle davanti all'Autorità Giudiziaria a qualsiasi titolo, anche quando questa abbia facoltà di non rispondere.

In caso di violazione dei canoni di comportamento di cui sopra, la Fondazione non inizierà o proseguirà nessun rapporto con personale, collaboratori, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui la Fondazione operi.

Articolo 13. Omaggi e liberalità

Gli Amministratori e il personale della Fondazione non chiedono, per sé o per gli altri, né accettano da terzi omaggi, benefici o altre utilità, anche per interposta persona, salvo quelli d'uso di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.

In particolare, non devono essere accettati o concessi omaggi se questi comportano un obbligo, anche solo morale, di ripagare il donante attraverso la conclusione di affari tali da ingenerare, comunque, l'impressione di illegalità o immoralità.

Inoltre, non devono essere accettati o offerti omaggi tali da potere ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo e imparziale, l'impressione che tali regali siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi.

In nessun caso i Destinatari possono accettare o offrire denaro.

È, altresì, vietato ai Destinatari sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Non è consentito, inoltre, offrire o promettere omaggi o altri benefici (a titolo esemplificativo promesse di impiego), direttamente o tramite interposta persona, a pubblici funzionari italiani o stranieri o ai loro familiari, in grado di influenzarne l'imparzialità e, in ogni caso, di ottenere da essi qualsivoglia favore. Gli omaggi comprendono danaro e proprietà tangibile, nonché servizi e sconti su acquisti di beni e servizi.

Il Destinatario che riceva donativi o offerte di donativi non conformi a quanto precede deve immediatamente informare il proprio Responsabile gerarchico per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 14. Politica trasparenza e anticorruzione

La Fondazione adotta la seguente Politica, volta a garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione dei rapporti economici con soggetti sia pubblici sia privati. In particolare, a tutti i Destinatari è fatto divieto di promettere o versare somme di denaro o beni in natura, nonché accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altri enti al fine di promuovere o favorire gli interessi della Fondazione stessa.

Inoltre, è fatto divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi.

La Fondazione vieta a tutti i Destinatari di chiedere, per sé o per gli altri, di sollecitare ovvero di accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori, ditte o da rappresentanti di enti.

Articolo 15. Trasparenza della contabilità

La Fondazione riconosce che il sistema tributario debba fondarsi su un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadino e fisco, in un regime di trasparenza, di maggiore equilibrio e di reciprocità effettiva.

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e tracciabilità delle operazioni.

Le spese per soddisfare le esigenze della Fondazione vanno effettuate in

conformità alle procedure di autorizzazione espressamente previste.

Nella scelta e gestione dei fornitori e nell'acquisto di beni o servizi, tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi alle procedure interne che individuano i meccanismi di selezione e di affidamento degli incarichi o di acquisto dei beni.

Le comunicazioni sociali devono ispirarsi ai criteri di immediata rilevabilità e controllo dei dati.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire: (o) l'agevole verifica e ricostruzione contabile; (o) la ricostruzione accurata dell'operazione; (o) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Per evitare di dare o ricevere qualunque pagamento indebito, tutti i dipendenti e collaboratori, nelle loro trattative, rispettano i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti dalla/alla Fondazione anche dall'/all'estero devono essere accuratamente e integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate;
- ogni pagamento dev'essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare e/o pagamento elettronico, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome o denominazione del destinatario, causale e numero di conto corrente);
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi segreti o non registrati. Inoltre, non possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti all'ente;
- non deve essere fatto nessun uso non autorizzato dei fondi e delle risorse, della Fondazione.

Articolo 16. Rapporti con i terzi

Tutti i soggetti terzi che si interfacciano con la Fondazione sono destinatari di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, che devono evitare formule

difficilmente comprensibili.

I suddetti terzi, assumendo la qualità di Destinatari, devono rispettare il Codice Etico adottato dalla Fondazione.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i suddetti terzi.

Qualora i Destinatari ricevano dai suddetti terzi proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto agli organi competenti.

Non è ammessa alcuna forma di donazione ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità a favore dei suddetti terzi che possa, anche solo potenzialmente, essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

È in ogni caso vietata ai suddetti terzi qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione.

a. Rapporto con i Fornitori

La Fondazione impronta i propri rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, obiettività di valutazione, uguaglianza e lealtà, nonché a un'operatività basata sulla massima collaborazione fra le parti.

In tale ambito, si promuovono la formalizzazione delle scelte operative e dei rapporti contrattuali conformati a chiarezza, semplicità e informativa volta a indurre scelte consapevoli.

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati a principi di legalità, correttezza e trasparenza nonché a criteri oggettivi e imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti, strutturazione e attenzione ai servizi in tema di salute e sicurezza sul lavoro. La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'organo di controllo.

b. Rapporto con i Donatori

Per il tramite del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione si propone di fare un'attenta verifica delle caratteristiche dei sostenitori che offrono aiuti economici di considerevole entità, escludendo individui, organizzazioni o enti per i quali è stato accertato il coinvolgimento in attività eticamente riprovevoli o, comunque, in contrasto con il presente Codice Etico e con i valori promossi dalla Fondazione.

Al contempo, è escluso il donatore che potrebbe condizionare l'autonomia della Fondazione o le aziende che siano direttamente implicate in casi di sfruttamento del lavoro minorile, lavoro irregolare, e/o in casi di violazione dei diritti umani.

In nessun caso, la Fondazione accetterà donazioni provenienti da aziende che lavorano nel settore della produzione di armi e armamenti e della pornografia.

Per le aziende operanti nel settore farmaceutico, la Fondazione accetta donazioni non vincolate e non vincolanti alla realizzazione di programmi di sperimentazione di farmaci in fase di autorizzazione presso gli Enti preposti.

Il logo della Fondazione rappresenta per l'azienda sostenitrice un valore aggiunto e ne può essere concesso l'utilizzo per attività di co-marketing e, in generale, di promozione della raccolta fondi in favore della Fondazione.

Qualora venisse a conoscenza di motivi che facciano venire meno il rapporto di fiducia con il donatore e/o l'azienda sostenitrice, la Fondazione può, in qualunque momento, terminare la collaborazione e revocare l'utilizzo del proprio logo.

c. Rapporto con la Comunità

La Fondazione non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali e a loro rappresentanti e candidati.

La Fondazione intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi a ciò delegati; tali rapporti devono essere improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Fondazione.

I dipendenti e collaboratori non possono fornire informazioni a organi di informazione di massa senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti.

Le informazioni e comunicazioni relative alla Fondazione devono essere accurate, complete, veritiere, trasparenti e tra loro omogenee.

Articolo 17. Ambiente

Nella consapevolezza che l'ambiente rappresenta un bene primario per la collettività, nella realizzazione della propria missione la Fondazione adotta misure idonee e necessarie per minimizzare il proprio impatto ambientale.

Articolo 18. Osservanza del Codice Etico e sanzioni disciplinari

Il rispetto dei contenuti del Codice Etico è parte integrante delle norme di carattere generale che regolano i rapporti di lavoro nella Fondazione.

La violazione delle norme etiche comportamentali da parte di coloro che prestano la propria opera per la Fondazione potrà determinare, in ragione del tipo di inosservanza:

- l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi;
- la risoluzione del rapporto di lavoro;
- l'attivazione delle procedure civilistiche per il risarcimento del danno e/o delle altre procedure giudiziarie eventualmente esperibili per la miglior tutela dei diritti e degli interessi della Fondazione.

La Fondazione ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non dividerne il contenuto e lo spirito.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione.

Articolo 19. Comunicazione e diffusione del Codice Etico

La Fondazione si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del Codice Etico, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante adeguate attività di informazione e comunicazione.

Il presente Codice Etico è diffuso a tutto il personale della Fondazione.

Al fine di diffondere i contenuti del presente documento anche ai terzi che intrattengano rapporti commerciali con la Fondazione, il Codice Etico è pubblicato anche sul sito istituzionale della Fondazione.

Inoltre, la Fondazione si impegna all'aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione lo rendano opportuno e necessario.

Articolo 20. Disposizioni finali

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data....., è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso è approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.